

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **26/1992** (ECLI:IT:COST:1992:26)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **BORZELLINO**

Udienza Pubblica del **19/11/1991**; Decisione del **22/01/1992**

Deposito del **03/02/1992**; Pubblicazione in G. U. **12/02/1992**

Norme impugnate:

Massime: **18047**

Atti decisi:

N. 26

SENTENZA 22 GENNAIO-3 FEBBRAIO 1992

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1991 dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento civile vertente tra Giuliana Del Bue ed altri, iscritta al n. 377 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione di Giuliana Del Bue ed altri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 novembre 1991 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto in fatto

Con ordinanza emessa il 9 aprile 1991 il Tribunale di Reggio Emilia, nel procedimento civile vertente tra Giuliana Del Bue ed altri ed I.N.A.D.E.L., ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) nella parte in cui non consente che siano riscattabili, ai fini dell'indennità premio di servizio, i periodi di studio per il conseguimento del diploma di infermiere professionale.

Premette l'ordinanza che:

ai sensi dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 sono riscattabili i periodi di studio universitario ed i corsi speciali di perfezionamento purché valutabili, ai sensi delle norme vigenti per gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del Tesoro, ai fini del trattamento di quiescenza;

il conseguimento del diploma di infermiere professionale, purché (come nella fattispecie) prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera, è valutabile solo ai fini del trattamento di quiescenza ex art. 24 della legge 22 novembre 1962 n. 1646, ma non è compreso tra quelli considerati dal citato art. 12 della legge n. 152.

Tuttavia, l'indennità premio di servizio ha carattere di trattamento previdenziale, funzionalmente collegato, per espressa dizione della legge, al trattamento di quiescenza erogato dagli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del Tesoro; sicché appare illogica l'ammissione al riscatto ai fini della indennità stessa soltanto dei soli periodi di studio universitario ovvero dei corsi speciali di perfezionamento.

Si denuncia pertanto la illegittimità costituzionale della norma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, non essendo l'esclusione sorretta da alcuna logica motivazione.

L'esclusione pare anche in contrasto con l'art. 97 della Costituzione, in quanto contraria al criterio di imparzialità imposto all'Amministrazione nella organizzazione dei pubblici uffici. Con atto depositato il 20 giugno 1991 si sono costituite le sigg.re Giuliana Del Bue, Simona Gibertini, Daniela Ponti e Giuliana Viani, rappresentate e difese dall'avv.to Franco Agostini.

Nella memoria si rileva che il Tribunale di Reggio Emilia si è richiamato alle numerose precedenti decisioni della Corte costituzionale, tutte conformi, con le quali appunto è stato riconosciuto il diritto al riscatto per corsi di studio equiparabili a quelli universitari necessari per l'ammissione al posto di lavoro e già considerati valutabili ai fini del riscatto per il trattamento di pensione. Si chiede, perciò, che sia dichiarata la illegittimità costituzionale della norma denunciata.

Considerato in diritto

1.1. - L'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) dà facoltà di riscattare i periodi di studio universitario ed i corsi speciali di perfezionamento purché valutabili, ai sensi delle norme vigenti per gli Istituti di

previdenza, ai fini del trattamento di quiescenza.

1.2. - Il Pretore remittente ravvisa la norma in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione poiché restano così esclusi dal beneficio - con evidente irragionevolezza - i periodi di studio, non universitario, compiuti per il conseguimento del diploma di infermiere professionale quando il titolo risulti indispensabile per i fini della qualifica ricoperta.

2. - La questione è fondata.

L'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), contiene, invero, la previsione specifica di riscatto a fini di quiescenza dei periodi di studio invocati, a condizione che il relativo diploma sia stato prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera. Una esclusione di essi da qualsiasi ulteriore riconoscimento a titolo di indennità premio di servizio si prospetta pertanto, assorbito ogni altro riferimento, irragionevole ex art. 3 Cost.: va infatti considerato, in punto, che per costante giurisprudenza di questa Corte l'indennità di cui trattasi è da porre accanto alla pensione nell'ambito dell'intero trattamento di quiescenza (cfr. da ultimo, sentenza n. 73 del 1985) e pertanto unitaria va riconosciuta la tendenzialità a concedere alla preparazione professionale acquisita ogni migliore considerazione (cfr. anche legge 8 agosto 1991, n. 274, art. 8).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) nella parte in cui non prevede, per gli infermieri professionali ai quali, ai sensi dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, sia stato riconosciuto il riscatto del corso di studio a fini di quiescenza, il medesimo riconoscimento per la liquidazione della indennità premio di servizio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.